

agenzia mensile di informazione sulle iniziative di base nell'università

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione via XII Gennaio, 9 - 90141 Palermo
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria -Palermo
Pubblicità inferiore al 70%

UNIVERSITA'
DEMOCRATICA

Aprile 1991
Anno VIII n. 77

IN QUESTO NUMERO

= Il governo vuole introdurre discriminazioni economiche tra le fasce docenti	1
= Documento della Segreteria dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari	2
= Testo della legge sul dottorato di ricerca approvata alla Camera e in discussione al Senato	4
= Proposta di emendamenti alla legge sul dottorato di ricerca da parte dell'Assemblea nazionale dei ricercatori	6
= Nota del coordinamento nazionale dei lettori	7
= Parere del Cun sulle supplenze e gli affidamenti ai ricercatori confermati	8
= Terza tornata di giudizi di idoneità a professore associato. Ancora un rinvio	9
= Un'altra "nuova" sentenza della solita corte ... costituzionalmente accademica	9
= L'attività didattica dei ricercatori di medicina. Documento dell'assemblea dei ricercatori di medicina di Milano	9
= Il modulo didattico. Un contributo dei ricercatori di Siena	10
= Il senato accademico integrato e lo statuto dell'università di Firenze	12
= A Palermo presentati ai consigli di amministrazione candidati delle tre fasce docenti scelti dall'assemblea	14
= Richiesta di audizione alla commissione istruzione del Senato sulla legge per il dottorato di ricerca	15
= Il sostegno del Pds alla richiesta di audizione alla commissione cultura della Camera	15
= Volantino per la giornata di mobilitazione dell'università del 16 maggio 1991	16

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1991
ASTENSIONE NAZIONALE DEI RICERCATORI
DA OGNI ATTIVITÀ DIDATTICA
PER OPPORSI
ALLA CONTRORIFORMA DELL'UNIVERSITÀ
E ALLE DISCRIMINAZIONI TRA LE TRE FASCE DOCENTI
LE ALTRE CATEGORIE UNIVERSITARIE
SONO INVITATE A PARTECIPARE ALL'AGITAZIONE

**Dirigenti
pubblici:
i docenti
universitari
esclusi?**

IL SOLE-24 ORE

Venerdì 15 Marzo 1991

ROMA — Per far marciare il disegno di legge di riforma della dirigenza pubblica, il Governo ha chiesto al Parlamento di escludere dai potenziali beneficiari i professori universitari. O almeno buona parte di essi. La proposta è stata fatta esplicitamente ieri dai ministri del Bilancio, Paolo Cirino Pomicino, e della Funzione pubblica, Remo Gaspari, alla commissione Affari costituzionali della Camera, che ha all'esame fin dall'87 (in sede legislativa) il disegno di legge di origine governativa. Le ragioni del "taglio" di una "platea" così numerosa di potenziali destinatari, è stata indicata ufficialmente nell'impossibilità per il Governo di trovare una copertura finanziaria adeguata.

La posizione del Governo era stata più volte sollecitata

dalla commissione Affari costituzionali, che dopo aver approvato «in via di principio» il disegno di legge aveva però ricevuto il secco «no» in sede di parere, della commissione Bilancio.

Gaspari e Cirino Pomicino hanno così ufficializzato ieri la posizione dell'Esecutivo. Più rigido Cirino Pomicino, che ha proposto un taglio secco dell'intera categoria dei professori universitari. Più morbido Gaspari, che ha lasciato trapelare la possibilità di "salvare" i professori di ruolo di prima fascia (circa 6 mila), "abbandonando" al loro destino ricercatori e professori associati. «La Ragioneria generale — ha affermato Gaspari — si trova nell'assoluta impossibilità di accogliere un provvedimento che ormai riguarderebbe circa 60-70 mila persone». Il

"taglio" di associati e ricercatori, secondo Cirino Pomicino, porterebbe la possibile platea di beneficiari a circa 10-12 mila unità. «Chiederemo uno sforzo al Tesoro», ha proseguito il ministro della Funzione pubblica.

Separazione tra sfera politica e gestione amministrativa, due ruoli di dirigenza, previsione di indennità di funzione corrispondenti al grado di responsabilità ricoperto, dai dirigenti-manager scelti secondo procedure sulla carta più trasparenti: queste, tra le altre, parte delle novità proposte dal disegno di legge. Disegno di legge del quale, peraltro, la Dirstat, il sindacato dei dirigenti pubblici, contesta proprio l'effettiva portata delle novità proposte.

R.Tu.

VENERDÌ 7 GIUGNO 1991 ore 10 a ROMA a Geologia ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI
Alla riunione possono partecipare tutti i ricercatori che lo vogliono

GIOVEDI 16 MAGGIO 1991

GIORNATA NAZIONALE DI ASTENSIONE DEI RICERCATORI DA OGNI ATTIVITA' DIDATTICA A CUI SONO INVITATE A PARTECIPARE TUTTE LE ALTRE CATEGORIE UNIVERSITARIE

documento della Segreteria dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari. Roma 11-12 aprile 1991

L'ATTACCO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RICERCATORI E DEGLI ASSOCIATI.

Il governo ha proposto che i miglioramenti economici per la dirigenza pubblica riguardino solo i professori ordinari e non anche i professori associati e i ricercatori [v. articolo del "Sole 24 ore" del 15 marzo scorso riportato a p. 1].

Il governo nel volere operare questa gravissima discriminazione tra categorie che svolgono uguale attività didattica e di ricerca, sostiene che i soldi non basterebbero per tutti.

In realtà si tratta di una precisa scelta accademico-politica: il progetto di controriforma che sta dando il totale controllo dell'università agli ordinari che contano a livello nazionale e locale, ha bisogno di una "sanzione" anche di tipo economico-normativo per "materializzare" il ripristino di una forte gerarchizzazione all'interno del personale docente.

Questo è il risultato anche della sostanziale indifferenza che il mondo universitario e, in particolare, gli associati e una parte dei ricercatori, ha espresso nei confronti delle leggi che sono state approvate (istituzione del nuovo ministero e ordinamenti didattici) e che stanno per essere approvate (autonomia -approvata dal Senato e in discussione alla Camera- e dottorato di ricerca -approvata dalla Camera e in discussione al Senato) che hanno l'esplicito e organico obiettivo di accentrare ancor più la gestione dell'università in poche mani.

IL 16 MAGGIO ASTENSIONE DEI RICERCATORI DA OGNI ATTIVITA' DIDATTICA A CUI SONO INVITATI A PARTECIPARE TUTTE LE ALTRE CATEGORIE.

Rispetto alla controriforma dell'università e ora anche all'attacco al trattamento economico dei ricercatori e degli associati occorre una forte, immediata e unitaria mobilitazione di tutte le categorie.

Come primo momento di mobilitazione dell'università, giovedì 16 maggio 1991 i ricercatori di tutti gli atenei si asterranno da ogni attività didattica (lezioni, esami di profitto e di laurea, esercitazioni, seminari, ricevimento studenti) e tutte le altre categorie (ordinari, associati, assistenti, lettori, dottorandi, tecnici-amministrativi, studenti) sono invitate a partecipare all'agitazione.

Nello stesso giorno negli atenei saranno indette assemblee per discutere sulle leggi approvate o in discussione e dei modi e dei tempi di una risposta tempestiva e unitaria nazionale.

IL 7 GIUGNO A ROMA ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI.

Per valutare gli sviluppi della situazione ed eventualmente decidere ulteriori forme di lotta (compreso l'astensione dagli esami della sessione estiva), venerdì 7 giugno 1991 si terrà a Roma (Geologia) alle ore 10 l'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari. Giovedì 6 giugno alle ore 17 si terrà la riunione della Segreteria dell'Assemblea nazionale dei ricercatori. Alle riunioni deve partecipare almeno un ricercatore per sede. Le riunioni sono aperte a tutti i ricercatori interessati.

LA LEGGE-SUL DOTTORATO DI RICERCA.

La legge sul dottorato di ricerca approvata alla Camera e in discussione, in sede legislativa, nella commissione istruzione del Senato [v. il testo a p. 4], rappresenta un grosso passo verso la privatizzazione dell'università, con la squalificazione del titolo di dottore di ricerca e la sua trasformazione in fascia di reclutamento precario e subalterno.

I corsi di dottorato continuano, con questa legge di "riforma", ad essere corsi-fantasma e anche la verifica finale diventa un fatto locale, accentuando così l'uso del dottorato come strumento di cooptazione personale alla docenza universitaria.

Inoltre, viene affidata all'"autonomia" locale l'articolazione e il finanziamento dei corsi e delle borse di studio, il cui importo è determinato caso per caso. In tal modo ci saranno dottorati e dottorandi "ricchi" e "poveri", a secondo della loro collocazione geografica e/o del settore scientifico.

Infine, si negano ai dottori di ricerca alcuni elementari riconoscimenti come quello di un consistente punteggio per il concorso di ricercatore o la possibilità di anticipare la prova di conferma a ricercatore.

Ai senatori sono stati proposti dall'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari una serie di emendamenti [v. a p. 6], frutto anche di contatti e confronti con dottorandi e dottori di ricerca.

IL PARERE DEL CUN CONTRO I RICERCATORI.

Il recente parere del Cun sull'art. 12 della legge degli ordinamenti didattici [v. p. 8], conferma il suo ruolo di organismo della corporazione dei professori invece che di rappresentanza dell'intero mondo universitario.

La maggioranza dell'attuale Cun si è mobilitata prima dell'approvazione della legge sugli ordinamenti didattici perché essa non contenesse la riforma del Cun stesso che avrebbe comportato il suo immediato rinnovo secondo la nuova composizione prevista dalla legge. Persa questa battaglia, la maggioranza dell'attuale Cun si sta battendo per altri due "qualificanti" obiettivi: durare più a lungo possibile e comunque ottenere che chi ha svolto due mandati consecutivi possa essere rieletto nel nuovo Cun.

Ruberti, che sembrava correttamente determinato a fare eleggere subito il nuovo Cun per rispettare la volontà del Parlamento che ha voluto riformare il Cun addirittura prima dell'approvazione della legge sull'autonomia, sembra ora apprezzare molto la blanda attività di questo Cun che non gli crea alcun problema, anzi gli fornisce pareri accademicamente graditi.

- 2 -

Si chiede:

1. che l'attuale Cun venga subito rinnovato, secondo quanto deciso dal Parlamento;
2. che la legge venga interamente rispettata e che non venga fatto il favore a chi ha svolto due mandati consecutivi di potere essere rieletto nel nuovo Cun.

Che l'attuale Cun serva a curare interessi particolari e/o corporativi emerge con chiarezza dall'analisi del parere che ha dato sulle supplenze e gli affidamenti ai ricercatori.

Secondo questo Cun i consigli di facoltà dovrebbero trasformarsi in commissioni giudicatrici ed esprimere giudizi specifici di merito per accertare che il ricercatore che fa domanda di supplenza o di affidamento possiede i "necessari requisiti scientifici e didattici per l'insegnamento della disciplina." Dice testualmente il Cun: "L'accertamento è affidato ai consigli di facoltà". Visto che la legge non prevede questo "affidamento", si deduce che è il Cun ad affidare ai Consigli di facoltà questo compito. E' questo uno dei pochissimi atti di "coraggio" (forse l'unico) che questo Cun ha espresso assumendo poteri che nemmeno il ministro avrebbe!

Non ci vuole molto a capire che il compito che il Cun vorrebbe affidare ai consigli di facoltà è impraticabile oltre che improponibile. Impraticabile perché nessun consiglio di facoltà, per la sua composizione, può assumersi compiti e responsabilità propri di commissioni di settore; improponibile perché a nessuno, nemmeno al ministro, nemmeno al Cun, è consentito di integrare una legge del Parlamento che non prevede alcuna differenza nei criteri e nei meccanismi per il conferimento di supplenze o affidamenti ai professori e ai ricercatori confermati.

Si capisce che a diversi baroni o aspiranti tali non vada giù il fatto che con l'articolo 12 della legge sugli ordinamenti didattici i ricercatori abbiano fatto un notevole passo in avanti verso il riconoscimento del ruolo docente effettivamente svolto. Ma ciò non può (non dovrebbe) spingere a "rifare" la legge con l'uso improprio di un organismo che dovrebbe esprimere e curare gli interessi generali dell'università.

La volontà del Cun di "riformare" la legge-indigesta raggiunge il suo apice e la sua insensatezza nel punto 3 del parere, quello sulla "Preferenza rispetto ai ricercatori confermati nell'attribuzione di corsi o moduli". Come è noto e come si può leggere chiaramente e facilmente nell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 12, la preferenza ai professori è prevista esclusivamente per le supplenze. A proposito del significato del testo approvato, il ministro Ruberti, nella seduta della commissione cultura della Camera del 12 aprile 1990, ha sottolineato "che la disciplina dell'art. 11 [poi diventato 12] è in realtà chiara: ai fini della scelta dei soggetti cui attribuire le supplenze il criterio è indubbiamente più restrittivo, mentre ai fini del reperimento dei soggetti cui affidare tale incarico si è adottato un criterio più estensivo" (dal resoconto della seduta). Subito dopo questa chiarificazione, la commissione cultura della Camera ha approvato, in sede legislativa, il testo suddetto. Tutto ciò è stato reso noto ai membri del Cun durante la discussione del parere. Chiunque conosca minimamente le procedure e le dinamiche parlamentari nella formazione delle leggi dovrebbe facilmente capire, sulla quanto appena riportato, che il Parlamento ha deliberatamente voluto escludere che negli affidamenti si abbia una automatica preferenza dei professori rispetto ai ricercatori. Il fatto paradossale (apparentemente) è che questo punto del parere sia stato fortemente sostenuto dai cosiddetti giuristi del Cun.

Rispetto agli sdoppiamenti (punto 4 del parere) il Cun non ha voluto accettare l'interpretazione dell'Assemblea nazionale dei ricercatori che si ripropone ai consigli di facoltà: il comma 6 dell'art. 12 va interpretato nel senso che i corsi si possono sdoppiare, ai fini di un migliore rendimento didattico, per un numero di esami minore di 250 e che si devono sdoppiare per un numero superiore a 250.

E' forse interessante, per una migliore comprensione della natura e del valore del parere del Cun, sapere che il parere è stato votato 3 volte! Solo alla terza alzata di mano, infatti, sono stati racimolati dal vice-presidente (un ordinario di giurisprudenza) i voti appena sufficienti ad approvarlo.

In conclusione, né il Cun né il ministro possono riscrivere la legge. I consigli di facoltà sono tenuti quindi ad applicarla senza le "correzioni" interessate del Cun o di chicchessia. Ad ogni applicazione non corretta i ricercatori risponderanno con la denuncia politica e con iniziative legali.

PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI NEI CONSIGLI DI FACOLTA'.

In qualche consiglio di facoltà, quando si discute dell'attribuzione delle supplenze o degli affidamenti, si impedisce ai rappresentanti dei ricercatori di partecipare alla seduta. Ciò avviene in evidente violazione di quanto esplicitamente previsto dei commi 2 e 4 dell'art. 95 della 382/80.

La discriminazione operata da questi consigli di facoltà rende, tra l'altro, non valide le delibere approvate.

PENSIONABILITA' DELL'ASSEGNO AGGIUNTIVO DI TEMPO PIENO.

Come è noto l'assegno aggiuntivo di cui al penultimo comma dell'art. 39 della 382/80 non è pensionabile, come ha confermato una recente sentenza del Tar Emilia Romagna (14.6.90).

Ciò crea ingiustificato e notevole danno a chi opta per il tempo pieno. Si tratta quindi di riformulare a livello legislativo tale questione e in tal senso si proporrà un disegno di legge.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SENATO ACCADEMICO INTEGRATO.

Come è noto per la costituzione dei senati accademici integrati prevista dall'art. 16 della "164" è necessario eleggere i rappresentanti di ordinari, associati e ricercatori sulla base delle aree scientifico-disciplinari determinate per l'elezione del Cnst.

Tali aree sono di fatto 16 perché 16 sono i raggruppamenti scientifico-disciplinari che esprimono una propria rappresentanza con un corpo elettorale attivo-passivo separato degli altri.

RAGGRUPPAMENTI CONCORSUALI.

E' necessario rendere uguali i raggruppamenti per i concorsi a ordinario, ad associato e a ricercatore.

TESTO DELLA LEGGE SUL DOTTORATO DI RICERCA APPROVATA DALLA CAMERA E IN DISCUSSIONE AL SENATO

Il 6 marzo 1991 la commissione cultura della Camera ha approvato, in sede legislativa, il disegno di legge recante "Disposizioni sul dottorato di ricerca". L'Assemblea nazionale dei ricercatori aveva proposto ai deputati, prima della votazione degli articoli, diversi emendamenti (v. "Università Democratica", marzo 1990, n. 66, p. 11) che sono stati tutti presentati dall'on. Tamino.

Il testo approvato alla Camera è stato trasmesso al Senato e assegnato alla commissione istruzione in sede legislativa.

Ai senatori l'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari propone gli emendamenti riportati alle pp. 6-7, seguiti ognuno da una breve motivazione.

Per il giudizio complessivo dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari sul testo approvato dalla camera vedi a p. 2 il documento della Segreteria dell'Assemblea.

Art. 1.

(Dottorato di ricerca)

1. Le università rilasciano il titolo accademico di dottore di ricerca al termine di appositi corsi successivi alla laurea.

2. Il corso di dottorato consiste nella frequenza, presso un dipartimento, di cicli di lezioni e di seminari e nello svolgimento di un programma di ricerca e si conclude con una prova costituita dalla presentazione e discussione di una dissertazione scritta o di lavori grafici su un argomento, scelto anche su proposta del candidato, relativo alle discipline del corso e della ricerca.

3. Il corso ha la durata di tre anni accademici. Per ciascun corso i posti di dottorato da attivare non possono essere inferiori a tre e superiori a quindici, ivi compresi quelli di cui alle convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 3.

4. La prova conclusiva può essere differita oltre il limite di durata del corso e comunque non oltre il successivo anno accademico, qualora il consiglio di corso ritenga che sussistano apprezzabili motivi per il completamento del programma di ricerca, ferma restando la cessazione del godimento della borsa di studio di cui all'articolo 3.

5. Il collegio dei docenti può autorizzare lo svolgimento di parti del programma di ricerca nonché la frequenza di appositi corsi presso altre università e organismi di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali.

Art. 2.

(Istituzione dei corsi)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale, definisce l'elenco dei titoli di dottore di ricerca rilasciabili e individua il fabbisogno delle grandi aree disciplinari entro le quali sono attivabili i corsi di dottorato, tenuto conto della relazione triennale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplina anche i criteri e le procedure per l'attivazione dei corsi, le modalità di accesso, la composizione delle commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali, nonché la composizione del collegio dei docenti di cui all'articolo 5 che deve coordinare le attività formative e di ricerca. Nella composizione delle commissioni per l'esame finale va comunque prevista la presenza di membri di altre università anche straniere, i quali non possono essere nominati per i successivi tre cicli.

3. Entro il 31 dicembre dell'anno accademico antecedente a quello di inizio dei corsi, le università comunicano al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il programma dei corsi di dottorato che intendono attivare e i relativi posti, intendendosi confermati quelli dell'anno precedente in caso di omessa comunicazione, corredando la richiesta con l'indicazione delle strutture e dei mezzi finanziari impiegati.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio universitario nazionale, fissa il numero complessivo dei posti attivabili di dottorato di ricerca per ciascuna area e per ciascun corso in un quadro di contemperamento delle richieste inoltrate dalle università, delle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica e delle disponibilità di fondi iscritti in bilancio da destinare alle borse di studio per il dottorato di ricerca, ed in considerazione della necessità di riequilibrio della ricerca fra nord e sud.

5. Le università, con decreto del rettore, avuta comunicazione del decreto di cui al comma 4, attivano i relativi corsi di dottorato nel numero dei posti dallo stesso previsti ed emettono i conseguenti bandi di accesso entro i due mesi successivi.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità e le procedure di cui al presente articolo, può eccezionalmente, per comprovate esigenze di articolazione ed organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, autorizzare

l'attivazione dei corsi stessi con il concorso di altre università. In tal caso, le università interessate individuano nella richiesta il dipartimento sede amministrativa del corso

Art. 3.

(Borse di studio)

1. Le università assicurano, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei corsi e alla corresponsione di borse di studio, anche mediante convenzioni con enti di ricerca e con istituzioni ed imprese pubbliche e private.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro sentito il Consiglio universitario nazionale sono determinate le misure minime delle borse nonché gli eventuali criteri per l'assegnazione.

3. Nella determinazione dell'ammontare delle borse di studio si deve tener conto anche di tutti gli oneri comunque connessi allo svolgimento delle attività richieste al dottorando.

4. La misura minima della borsa di studio può essere annualmente adeguata alle variazioni del costo della vita, e comunque è adeguata ogni triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Chi ha usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca non può in nessun caso fruirne una seconda volta per lo stesso titolo.

6. Per le borse di studio di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476.

7. Ai dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato di ricerca continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

8. Le domande di accesso ai corsi possono essere presentate, oltre che dai laureati, anche da coloro che ritengono di conseguire il diploma di laurea entro il successivo 5 novembre.

Art. 4.

(Titolo di dottore di ricerca)

1. Il titolo di dottore di ricerca non costituisce requisito di ammissione agli impieghi pubblici e per l'accesso ai concorsi di professore e di ricercatore universitario ovvero al profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca. Esso deve essere valutato, nei concorsi di ricercatore universitario e di ricercatore degli enti pubblici di ricerca di livello iniziale, con un punteggio almeno pari al 30 per cento di quello complessivo a disposizione della commissione per i titoli scientifici e costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale. Esso può essere valutato nei concorsi del pubblico impiego. Nei concorsi di ricercatore universitario, il titolo di dottore di ricerca affine al raggruppamento disciplinare per il quale è bandito il concorso può sostituire come requisito di ammissione il diploma di laurea non affine.

2. Ai dottori di ricerca vincitori di concorso per l'accesso ai ruoli di professore universitario o di ricercatore, anche presso gli enti pubblici di ricerca, è riconosciuta, mediante riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, una anzianità pari alla durata del corso di dottorato. Per tale riconoscimento si applicano le norme di cui all'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come integrato dalle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e all'articolo 15 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

3. Per il riconoscimento e l'equipollenza dei titoli di dottore di ricerca continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e alle leggi 18 giugno 1986, n. 308, e 11 luglio 1986, n. 352.

Art. 5.

(Collegio dei docenti)

1. Il collegio dei docenti non può essere costituito da un numero di componenti inferiori a cinque. Possono essere chiamati a farne parte i professori universitari di ruolo, i ricercatori confermati dalle università e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca appartenenti alle due fasce differenziate di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. Del collegio può anche far parte un esperto di alta qualificazione designato dai soggetti che hanno stipulato le convenzioni ai sensi dell'articolo 3.

2. La presidenza del collegio è in ogni caso riservata ad un professore di ruolo di

prima fascia anche se a tempo definito.

3. L'impegno dei professori universitari nei corsi di dottorato di ricerca costituisce adempimento dei propri doveri istituzionali previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Alla fine di ciascun anno gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attività e sulle ricerche svolte al collegio dei docenti che ne cura la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità, può proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di ricerca. La mancata presentazione della relazione comporta comunque l'esclusione del dottorando dal corso e la decadenza dal diritto di percepire la borsa.

Art. 6.

(Diritti e doveri dei dottorandi di ricerca)

1. Gli ammessi ai corsi di dottorato possono svolgere compiti di supporto alle attività didattiche con esclusione dell'attività di docenza, disciplinata dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341; possono partecipare a progetti di ricerca svolti presso gli enti di ricerca e le università, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito del programma di attività del corso.

2. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altri corsi di studio universitario. Per coloro che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca e siano già iscritti a scuole di specializzazione o ad un corso di laurea, la durata dei predetti corsi è sospesa fino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

3. Agli ammessi ai corsi di dottorato si estendono, in materia di rinvio del servizio militare di leva, le disposizioni di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

4. Sono altresì estese alle donne ammesse ai corsi di dottorato di ricerca le norme vigenti in materia di tutela della maternità; tale estensione comporta la possibilità di prorogare, a domanda, la durata del corso, senza l'erogazione della borsa per il periodo di proroga.

Art. 7.

(Posti di dottorato di ricerca riservati a studenti stranieri)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le modalità, i criteri e i finanziamenti, ivi comprese le borse di studio, per l'istituzione di posti di dottorato di ricerca da riservare a studenti stranieri, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 4 dell'articolo 2, senza oneri aggiuntivi a carico dei fondi iscritti in bilancio per la corresponsione delle borse di studio.

Art. 8.

(Norme transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa di attuazione dei principi di autonomia delle università, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476, per la determinazione della quota parte dell'apposito stanziamento di bilancio da destinare alla concessione di borse di studio da attribuire agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca e dell'importo di ciascuna borsa, da porre a carico del bilancio dello Stato. Detto importo può essere integrato a valere sulle disponibilità dei bilanci delle università derivanti dal comma 1 dell'articolo 3. La predetta quota di stanziamento destinata alle borse di studio per il dottorato di ricerca è ripartita fra le università con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. Nel rispetto dei limiti massimi fissati dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2, le università possono attivare ulteriori posti, con le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, che devono prevedere l'impegno finanziario per la corresponsione della borsa per tutta la durata del corso di dottorato. Le relative richieste devono essere formulate contestualmente alla richiesta di attivazione del corso di dottorato cui si riferiscono.

3. Il precedente ordinamento dei corsi di dottorato di ricerca resta in vigore non oltre il ciclo successivo a quello in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge, il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dall'università sede amministrativa del corso e, in attesa delle previste modifiche statutarie, la commissione per il rilascio del titolo è costituita dal collegio dei docenti del corso.

Art. 9.

(Norma abrogativa e finale)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dalla legge 13 agosto 1984, n. 476, ad eccezione dei primi quattro commi dell'articolo 74 e delle disposizioni richiamate nel regime transitorio previsto dall'articolo 8 della presente legge, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

2. Per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245.

Ai Senatori

Proposta di emendamenti al Disegno di legge "Disposizioni sul dottorato di ricerca", n. 2704

EMENDAMENTI ALL'ART. 1 (Dottorato di ricerca)

= Al comma 1 dopo la parola "seminari" introdurre le parole "che saranno svolti secondo un programma e un calendario definiti annualmente prima dell'inizio dell'anno accademico."

Si tratta di rendere realmente tale i corsi di dottorato, impegnandovi in modo effettivo e programmato tutti i membri del collegio dei docenti, superando così l'attuale stato di disimpegno e casualità che caratterizza lo svolgimento (spesso il "non svolgimento") della stragrande maggioranza dei corsi di dottorato.

= Al comma 2 cassare la parola "anche".

Si tratta di lasciare una maggiore autonomia al candidato che altrimenti potrebbe vedersi imposto l'argomento della "tesi"

= Al comma 4 inserire dopo la parola "differita" le parole ", su richiesta del candidato,"

= Al comma 4 cassare le parole "e comunque non oltre il successivo anno accademico"

Con tali emendamenti si vuole lasciare al candidato la possibilità di approfondire e completare la sua attività di ricerca.

= Alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo:

"Se tale attività è svolta fuori dalla provincia in cui ha sede il dipartimento presso cui si svolge il corso di dottorato e per un periodo complessivo non superiore alla metà della durata del corso, l'ammontare della borsa di studio di cui all'art. 3 è aumentato del cinquanta per cento".

E' indubbio che la permanenza fuori la sede del corso di dottorato (generalmente utile e per questo da non scoraggiare o da rendere possibile solo ai "benestanti") comporta un aumento notevole di costi per il dottorando.

EMENDAMENTI ALL'ART. 2 (Istituzione dei corsi)

= Sostituire il comma 2 con il seguente:

"Le commissioni per gli esami di ammissione e per quelli finali sono nazionali e sono composte da cinque membri estratti a sorte tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati appartenenti al gruppo di discipline cui si riferisce il corso. Le università con lo statuto individuano le aree e le strutture abilitate allo svolgimento dei corsi di dottorato."

Si tratta di decidere se il dottorato deve ancor più diventare un fatto "privato" e locale (come si fa con il testo approvato alla Camera) o se invece bisogna ancor più qualificarlo, togliendogli il carattere di strumento di cooptazione personale per la carriera docente.

= Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"I finanziamenti destinati allo svolgimento dei corsi di dottorato devono essere esclusivamente utilizzati per lo svolgimento di detti corsi e per l'attività formativa e di ricerca del dottorando".

Si tratta di impedire che detti finanziamenti vengano in realtà "stornati" per spese non utili allo svolgimento dei corsi, trasformandoli in "integrazione" della dotazione dei dipartimenti o dei fondi a disposizione dei singoli docenti.

EMENDAMENTI ALL'ART. 3 (Borse di studio)

= Cassare il comma 1.

Bisogna mantenere prioritario l'intervento finanziario dello Stato.

= Al comma 2 sostituire le parole "sono determinate le misure minime delle borse nonché gli eventuali criteri per l'assegnazione" con le parole "è determinata la misura delle borse secondo parametri oggettivi e i criteri per l'assegnazione".

= Al comma 4 cassare la parola "minima"

E' uno dei nodi centrali e qualificanti della legge. Con il testo approvato alla Camera si prospetta la possibilità di una differenziazione senza limiti tra dottorandi "ricchi" e "poveri", sulla base del tipo di corso e della sede in cui esso si svolge.

= Al comma 5 sostituire le parole "per lo stesso titolo" con le parole "anche se per titolo diverso".

Quanto approvato alla Camera va nella direzione della proroga a tempo indeterminato dello stato di "dottorando di ricerca" trasformando quindi l'istituto del dottorato di ricerca in una fascia di reclutamento precario a tempo indeterminato.

EMENDAMENTI ALL'ART. 4 (Titolo di dottore di ricerca)

= Al comma 1 cassare le parole "almeno" e "per i titoli scientifici"

Si tratta di valutare maggiormente il titolo di dottore di ricerca.

- 2 -

= Aggiungere il seguente comma:

"I dottori di ricerca vincitori di concorso per ricercatore universitario possono, su loro richiesta, sostenere il giudizio di conferma di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo un anno dall'immissione in ruolo."
Anche in questo caso si tratta di riconoscere e valorizzare maggiormente il titolo di dottore di ricerca.

EMENDAMENTO ALL'ART. 5 (Collegio dei docenti)

= Cassare il comma 2.

Il comma 2 vuole assicurare corporativamente la presidenza di un collegio che dovrebbe essere invece libero di scegliere da solo senza "garanzie" categoriali.

= Sostituire il comma 3 con il seguente:

"L'impegno dei professori e dei ricercatori confermati universitari costituisce adempimento dei propri compiti istituzionali previsti rispettivamente dall'articolo 10 e dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 432."
Si tratta di rendere completo il comma in relazione al contenuto del comma 1.

EMENDAMENTO ALL'ART. 6 (Diritti e doveri dei dottori di ricerca)

= Al comma 1 sostituire il periodo che va dall'inizio al punto e virgola con le parole "Gli ammessi ai corsi di dottorato possono svolgere seminari e cicli di lezioni su temi inerenti la propria attività di ricerca"

Il testo approvato alla Camera vuole trasformare il dottorato di ricerca in una fascia di reclutamento precaria e subalterna, ripristinando così le vecchie figure di precariato (borsisti, assegnisti, contrattisti).

= Sostituire il comma 4 con il seguente:

"Sono altresì estese agli ammessi ai corsi di dottorato le norme vigenti in materia di tutela della maternità; tale estensione comporta la possibilità di prorogare, a domanda, la durata del corso."

Non si può limitare alle donne l'estensione di tali norme, prevedendo esse che per il periodo successivo al parto possa essere il padre ad accudire al neonato. Inoltre sarebbe una gravissima penalizzazione il legare la proroga alla non erogazione della borsa: ciò potrebbe portare ad una discriminazione tra chi può "pagarsi" gli ultimi mesi di gestazione e i primi mesi dopo il parto e chi tale possibilità economica non ha.

Roma, aprile 1991

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

NOTA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI LETTORI

Il Coordinamento Nazionale Lettori di Lingue Straniere ha da tempo deplorato lo stato di precarietà in cui vengono tenuti i lettori in Italia, i quali, a differenza dei lettori che lavorano presso le università in altri paesi comunitari, svolgono vere e proprie mansioni di docenza e non di esercitazione complementare;

ora che alcune forze politiche e gli stessi ambienti Ministeriali hanno dichiarato la loro disponibilità a rivedere l'assetto legislativo della categoria, il Coordinamento Nazionale dei Lettori auspica il varo in tempi brevi di una normativa per la categoria che rispetti in pieno la giurisprudenza comunitaria per quanto riguarda il carattere subordinato e la continuità del lavoro dei lettori;

auspica inoltre, per il settore dell'insegnamento delle lingue, un forte potenziamento di docenti di ogni fascia (anche con carico didattico raddoppiato) per equilibrare l'attuale predominio degli insegnamenti puramente letterari e per riconoscere, come avviene nei sistemi universitari degli altri paesi comunitari, la dignità e l'importanza dell'insegnamento delle lingue vive e della relativa ricerca disciplinare, svolto a livello universitario.

PARERE DEL CUN DELLA SEDUTA DI MARZO 1991 SULL'ART. 12 (ATTIVITA' DI DOCENZA) DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1990, N. 341 (ORDINAMENTI DIDATTICI)

1) Raccordo della nuova normativa con quella preesistente in tema di affidamenti e supplenze

La Commissione condivide il punto di vista espresso nella nota ministeriale, indirizzata al C.U.N. n. 821 del 13/2/1991, secondo cui, per l'attribuzione di affidamenti e supplenze, sopravvivono le modalità previste dal DPR n. 382/1980. In effetti il comma 3 dell'articolo in oggetto richiama, per l'attribuzione di affidamenti e supplenze tanto a professori di ruolo che a ricercatori confermati, "le modalità di cui" al predetto DPR. Continuano quindi, in materia, a trovare applicazione - adeguate all'apertura all'insegnamento stabilita per i ricercatori confermati - le procedure che si seguivano in precedenza sulla base degli artt. 9, commi 5-6, e 114, comma 2, del provvedimento legislativo del 1980. Si ritiene quindi che i Consigli di Facoltà debbano richiedere le eventuali disponibilità dei ricercatori confermati non facenti parte dei Consigli medesimi in vista della seduta in cui si attribuiscono gli affidamenti.

Quanto all'utilizzazione dei ricercatori confermati per affidamenti e supplenze, si ritiene che essa vada coordinata con i principi vigenti in materia, tenuto conto del superiore interesse degli studenti. La legge ha rimosso per detti ricercatori il divieto, in precedenza posto dal DPR n. 382/1980, di tenere corsi universitari. L'attribuzione in concreto dell'affidamento o supplenza al singolo ricercatore non può peraltro avvenire in assenza dei necessari requisiti scientifici e didattici per l'insegnamento della disciplina, requisiti non accertati dal giudizio di conferma. L'accertamento sul punto è affidato ai Consigli di Facoltà.

2) Retribuzione

E' caduta sul punto la differenza che esisteva in precedenza tra gli affidamenti (gratuiti) e le supplenze (retribuite). Il comma 7 dell'articolo in oggetto pone la medesima disciplina, da un lato, per affidamenti e supplenze, e dall'altro, per professori di ruolo e ricercatori confermati: la retribuzione risulta prevista, senza distinzione tra le varie ipotesi, quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge, fatta salva l'ipotesi dell'assunzione a titolo gratuito dell'insegnamento (art. 9, comma 5, DPR n. 382/1980).

3) Preferenza rispetto ai ricercatori confermati, nell'attribuzione di corsi o moduli

Nel testo legislativo (comma 5) detta preferenza risulta esplicitamente enunciata solo per le supplenze. Non si riesce peraltro a individuare una ratio diversa relativamente all'attribuzione degli affidamenti. Si esprime pertanto il parere che il criterio enunciato per le supplenze

rivista, nel quadro della nuova disciplina stabilita dall'art. 12, portata generale, vale a dire che esso si applichi anche agli affidamenti. E' superfluo sottolineare che il criterio preferenziale opera nell'ambito delle altre graduazioni previste dal comma 5: assunzione a titolo gratuito dell'insegnamento; appartenenza del professore e del ricercatore alla stessa Facoltà oppure a Facoltà diversa; appartenenza degli stessi al medesimo settore scientifico-disciplinare.

4) Sdoppiamenti

In coerenza al dettato normativo (comma 6; "gli insegnamenti ... sono di norma sdoppiati ogniqualvolta il numero degli esami ... supera 250"), si esprime l'opportunità che i Consigli di Facoltà, ove si verificano i presupposti previsti dalla legge, assumano, secondo le discrezionalità ad essi affidate, un provvedimento positivo ovvero negativo, esplicitando, nel secondo caso, la motivazione del mancato sdoppiamento.

5) Raggruppamenti disciplinari di riferimento, in via transitoria, per l'attribuzione di supplenze e affidamenti

Si ritiene di rispondere al quesito formulato sul punto nella nota ministeriale citata nel modo seguente: fino a quando non saranno approvati i nuovi settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge, si fa riferimento, sia per i professori di ruolo che per i ricercatori confermati, ai raggruppamenti attualmente esistenti per i professori associati; al fine di "unificare i comportamenti dei vari Atenei", le determinazioni dei Consigli di Facoltà circa l'affinità tra raggruppamenti sono sottoposte alla valutazione del C.U.N.

Per i ricercatori confermati, i cui raggruppamenti siano più ampi di quelli corrispondenti, i Consigli di Facoltà si avvalgano della dichiarazione di afferenza già resa in occasione del Bando di concorso per posti di professore associato (quota di riserva del 50% ex legge 1987) o da rendere per i nuovi nominati in ruolo, presso la facoltà di appartenenza.

6) Art. 100 Lett. B) nella prospettiva della legge 341/90

Si sottolinea che il disposto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 100 del DPR n.382/1980 risulta modificato dalla legge sugli ordinamenti didattici nel senso che ai professori universitari ivi contemplati, vanno affiancati i ricercatori confermati. Per le Facoltà e Corsi di laurea di nuova istituzione, si potrà ricorrere al contratto solo come strumento residuale per l'attribuzione degli insegnamenti.

=====

Questo numero di

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri della Commissione Istruzione del Senato, ai membri della Commissione cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidi, ai partiti, ai coordinamenti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato un contributo specifico per ricevere l'Agenda.

Chi desidera ricevere "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 25.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo
Tel. 091 580644 - 6568417 - 6568111 = Fax 091 6568407

=====

TERZA TORNATA DEI GIUDIZI DI IDONEITA' A PROFESSORE ASSOCIATO. ANCORA UN RINVIO

Gli uffici ministeriali ora dicono di avere pronte le lettere con le quali vengono rigettate le domande dei ricercatori per la partecipazione alla terza tornata di giudizi di idoneità. Ma, aggiungono, le lettere saranno spedite dopo che il Tar del Lazio interpreterà la recente sentenza della corte costituzionale riguardante i tecnici laureati (v. sotto).

UN'ALTRA "NUOVA" SENTENZA DELLA SOLITA CORTE ... COSTITUZIONALMENTE ACCADEMICA.

Nella sentenza del 28.1-16.2/1991 (G.U. del 27.2.91) la corte costituzionale si pronuncia in maniera contorta a favore di una fascia non definita di tecnici laureati:

"Conclusivamente, dalle norme impugnate, in certo senso complesse ma pur tuttavia organiche nella loro sequenza, non risulta l'esclusione dalla terza tornata dei tecnici laureati che hanno maturato il triennio successivamente al periodo anzidetto, per cui l'interpretazione delle norme in esame qui fornita non confligge, sul piano della legittimità costituzionale, con i parametri invocati.

Fermo restando per i tecnici laureati il requisito del triennio di attività scientifica e didattica, il compimento di esso può intendersi così compreso fra la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata (13 aprile 1981) e quella dell'analogo bando per la terza."

Al solito, è solo perfettamente chiara e rigorosamente logica la volontà tutta accademica che determina i pronunciamenti della corte costituzionale sulle questioni universitarie. Una volontà che ha tra i suoi principali obiettivi quello di "sbarrare il passo" ai ricercatori, categoria accademicamente scomoda.

Le decisioni della corte costituzionale rendono ancora più necessaria la mobilitazione per ottenere per via politico-legislativa la riorganizzazione della docenza in un unico organico articolato in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori), con la possibilità di passare da una fascia all'altra con un giudizio di idoneità senza il limite di numeri prefissati di posti.

L'ATTIVITA' DIDATTICA DEI RICERCATORI DI MEDICINA

DOCUMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI RICERCATORI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA DI MILANO DEL 15 MARZO 1991

I ricercatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia hanno svolto negli anni passati un'attività didattica che, per carico e competenza, ha sicuramente superato i limiti previsti dalla precedente legislazione (382/80), e tutto ciò senza una corrispondente certificazione dell'attività effettivamente svolta da parte dell'Amministrazione.

In base alla nuova legge sugli Ordinamenti Didattici, ai ricercatori vengono riconosciuti compiti didattici quantitativamente e qualitativamente analoghi alle altre fasce docenti sia nell'ambito del corso di laurea, sia nelle scuole di specializzazione e nelle scuole dirette a fini speciali. Tenuto conto del maggior carico didattico previsto dell'applicazione della tabella XVIII e dei particolari problemi che potrebbero crearsi nel prossimo anno accademico per l'applicazione della stessa al primo anno del triennio clinico, ci sembra opportuno sottolineare che:

- L'articolo 12 della legge sugli Ordinamenti Didattici (1990) al comma 3 prevede che la programmazione del carico didattico debba "assicurare la piena utilizzazione delle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori" esistenti nell'ambito del settore scientifico-disciplinare o di settore affine della stessa facoltà:

- l'applicazione della tabella XVIII prevede che il Consiglio del Corso di Laurea ed il Consiglio di Facoltà, prima dell'inizio di ogni anno accademico stabiliscano una uguale ripartizione delle ore didattiche in tutte le sue possibili forme (attività didattica formale, attività didattica teorico-pratica, attività integrativa) tra i docenti, ivi compresi anche i ricercatori, afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato;

- il ricercatore potrà espletare l'attività didattica nell'ambito

del corso integrato dopo l'affidamento o supplenza da parte della Facoltà di un corso o modulo relativo ad una disciplina dell'area disciplinare di sua competenza;

- il conferimento dovrà avvenire con il consenso dell'interessato.

Alla luce di quanto sopra premesso l'Assemblea dei ricercatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia, riunitasi il 15/3/1991, richiede quanto segue:

1) che venga garantita la partecipazione di tutti i ricercatori alle riunioni di area, di anno e di polo, organizzate dal Consiglio di Corso di Laurea per la programmazione dell'attività didattica del prossimo anno accademico;

2) che nell'ambito di queste riunioni venga effettuata una rilevazione delle disponibilità didattiche dei ricercatori e che, tenendo conto delle loro competenze specifiche, vengano invitati a formulare un'opzione su una o più discipline, da segnalare al Consiglio di Corso di Laurea ed al Consiglio di Facoltà;

3) che prima dell'inizio dell'attività didattica la Facoltà assegni ai ricercatori l'affidamento o la supplenza di una disciplina nell'ambito di un corso integrato, in modo da garantire la formalizzazione del suo impegno didattico.

L'Assemblea auspica inoltre che dal prossimo anno accademico i ricercatori, così come i professori di prima e seconda fascia, vengano chiamati ad espletare l'attività didattica nelle scuole di specializzazione e nelle scuole dirette a fini speciali, in qualità di titolari di corsi ufficiali.

IL MODULO DIDATTICO UN CONTRIBUTO DEI RICERCATORI DI SIENA

documento del Coordinamento dei ricercatori dell'università di Siena del 20 febbraio 1991

La legge di Riforma degli Ordinamenti Didattici prevede espressamente, oltre alla attribuzione di supplenze ed affidamenti di incarichi ai Ricercatori Confermati, l'attivazione del TUTORATO e della corrispondente figura accademica del Tutore, i cui compiti ed impegni dovranno essere definiti entro un determinato lasso di tempo; contestualmente si prevede l'introduzione del MODULO DIDATTICO, per il quale e' possibile l'attivazione a partire dal presente anno accademico una volta definite modalita' e caratteristiche.

In alcune sedi universitarie - Siena, Palermo, Firenze - i Ricercatori Universitari, in assenza di contributi specifici, si stanno coordinando per proporre una ipotesi di soluzione incentrata soprattutto sulla definizione del MODULO: si ritiene infatti che solo dopo che tutte le nuove attribuzioni di compiti di docenza ai Ricercatori Confermati siano state concretamente sperimentate - supplenze, incarichi, moduli - sara' possibile definire positivamente le attribuzioni ed i compiti per la figura del TUTORE.

Nel nostro Ateneo, il Coordinamento dei Ricercatori Universitari ha elaborato una proposta incentrata su alcuni aspetti specifici:

- un primo aspetto e' la caratterizzazione "mono" o "inter"-disciplinare del modulo
- un secondo aspetto si riferisce alla sua attivazione all'interno di un corso/insegnamento in statuto oppure come strutture "a ponte" tra due o piu' discipline che abbiano culturalmente e pedagogicamente zone di interazione
- una questione decisiva e' la soluzione del nodo degli sdoppiamenti di corsi con 250 ed oltre studenti; i Ricercatori dell'Universita' di Siena ritengono che la norma legislativa sia da interpretare come "atto dovuto" da parte delle Autorita' Accademiche tutte le volte che tale limite venga raggiunto
- direttamente legato alla questione degli sdoppiamenti e' il conseguente impegno nella concreta valorizzazione di tutte le esperienze e

competenze didattiche da anni maturate - documentatamente - dai Ricercatori Confermati nel nostro Ateneo, impegno a cui piu' volte si sono esplicitamente richiamati sia il Senato Accademico che le varie Facolta' - un ulteriore aspetto consiste nella doverosa retribuzione di ogni attivita' di docenza attribuita ai Ricercatori Confermati che superi il monte-ore previsto - quindi anche del modulo - »

IL MODULO DIDATTICO

La nostra proposta di definizione del MODULO DIDATTICO intende contribuire alla soluzione di una serie di problemi che affliggono, e non da oggi, il nostro Ateneo: il sovraffollamento in numerosi corsi, le difficolta' conseguenti alla gestione di un carico didattico concentrato (corso, supplenza, supplenza, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca), la sottoutilizzazione o addirittura la mancata utilizzazione di esperienze e competenze da tempo maturate all' interno dell' Ateneo con preferenza per soluzioni "esterne", a loro volta non senza problemi; in questa situazione, l' attivazione del MODULO DIDATTICO e' un elemento importante per intervenire positivamente su tali difficolta', peraltro destinate ad aumentare nel futuro col crescere della popolazione studentesca (nuove Facolta', nuovi Corsi di laurea).

MODULO DIDATTICO: unita' didattica organica, definita sulla materia o materie (corsi, insegnamenti) interessate, organizzata attraverso programmazione didattica in cicli di lezioni - non meno di venti - mono- o poli-tematiche.

In questa ipotesi si possono prevedere quindi fino a tre moduli per corso, la cui responsabilita' formale - finche' vale l' attuale regime di titolarita' del corso - e' del titolare ufficiale, uno dei tre del modulo (si deve prevedere una "titolarita' di modulo" per ognuno dei moduli definiti per il corso in questione); ogni titolare del modulo e' responsabile - anche in sede di valutazione di esame - del programma del modulo (la commissione d' esame e' cosi' costituita dal titolare del corso piu' i due titolari dei moduli relativi; il membro supplente deve necessariamente essere "cultore" della materia).

Il Senato Accademico integrato e lo Statuto dell'Università di Firenze

L'importanza che nell'immediato assumerà il Senato accademico integrato è e può essere grandissima.

Esso provvederà a tutti gli aspetti della vita universitaria dell'Ateneo: dalla composizione e definizione dei compiti di tutti gli organi di governo: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Facoltà, Consigli di corso di laurea, Consigli di Area e Dipartimenti, come ai meccanismi elettivi e di definizione degli elettorati attivi e passivi per questi organi e per il Rettore, i Presidi e i Presidenti di Corso di laurea e di Dipartimento.

Così pure, esso può prevedere e proporre ulteriori organi periferici di governo.

Inoltre, il nuovo Statuto che questo organo formulerà dovrà affrontare tutta l'organizzazione non solo della ricerca scientifica, ma anche della didattica (modalità, durata e tipologia dei corsi e dei moduli, forme e cadenze di verifica degli studenti, ecc.) al di fuori di qualsiasi condizionamento della normativa vigente, ad esclusione dei pochi principi generali stabiliti negli art. 6 e 16 della L.168/1989.

Con tutto ciò abbiamo dato solo una prima idea delle funzioni di quest'organo essendo queste di enorme complessità ed aperte a tutte le soluzioni sia per quanto riguarda la modalità e il corpo elettorale dei singoli organi, la loro durata ed eventuale rieleggibilità, sia per quanto riguarda i poteri e le competenze da conferire ad essi.

Dalla convinzione che l'autonomia universitaria non sia un semplice aspetto giuridico-amministrativo, bensì discenda direttamente dalla libertà dei docenti, professori-ricercatori, sia dalle comunità da essi formate, che dagli studenti, e che non può esservi autonomia che non sia fondata su una gestione democratica e partecipata ovvero comune, di tutto ciò che è essenzialmente comune, l'Università, risulta indispensabile una partecipazione alla fondazione dell'autonomia che non si limiti ad una corretta formazione del Senato Accademico integrato, ma soprattutto che non abbandoni questo delicatissimo organo a se stesso.

Tutti i membri e le componenti della comunità universitaria debbono dunque mantenere desta l'attenzione a tutti i singoli aspetti dello statuto in preparazione, sviluppando un dibattito informato, serrato e costruttivo, opponendosi con tutta la forza delle proprie convinzioni ad ogni soluzione tendente a lasciare tutto come sta, così come ad ogni soluzione che tendesse a riproporre gli attuali aspetti antidemocratici e verticistici che ne caratterizzano oggi la gestione.

Gli organi di governo

a) Principi generali.

Per garantire la più ampia partecipazione si deve prevedere una norma generale che impedisca la rieleggibilità per più di due mandati.

E' inoltre irrinunciabile che tutti gli eletti a qualsiasi carica osservino tassativamente il regime di tempo pieno.

I poteri e le competenze dei singoli organi devono essere accuratamente previsti e distinti, senza pericolose sovrapposizioni, e disegnati alla luce del principio che suggerisce un reale bilanciamento, garanzia di democraticità.

Non deve essere prevista alcuna discriminazione tra le varie fasce di professori e ricercatori nell'elettorato attivo e passivo a qualsiasi carica.

b) Il Rettore

Il Rettore deve essere eletto da tutti i docenti (cioè professori, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento) da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo eletta a tal fine da tutto il personale e da una rappresentanza degli studenti eletta a tal fine da tutti gli studenti.

Le competenze del Rettore devono essere di rappresentare l'Università, emanare gli statuti e i regolamenti, stipulare le convenzioni relative agli accordi di cooperazione internazionale, le convenzioni e i contratti di sua esplicita competenza. Per una gestione democratica dell'Università, il Rettore sarà affiancato da "unità di governo" - relative alle principali branche dell'Amministrazione - composte da membri del Consiglio di Amministrazione, da esso nominati e verso di esso responsabili.

I limiti alla rieleggibilità devono valere anche per la carica di Prorettore.

c) Il Senato Accademico

Il Senato accademico deve essere composto da membri di diritto e da membri elettivi. I membri di diritto devono essere il Rettore e il Prorettore, i membri elettivi devono essere un professore di ruolo di prima fascia (compresi i fuori ruolo), un professore di ruolo di seconda fascia, un ricercatore, un rappresentante del personale tecnico amministrativo e uno studente, per ogni Facoltà dell'Ateneo, eletti dalle rispettive componenti.

Il Senato accademico deve essere presieduto dal Rettore ed esercitare compiti di programmazione per lo sviluppo dell'Università e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca.

d) Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da membri di diritto e da membri elettivi. I membri di diritto devono essere il Rettore, il Prorettore, e il Direttore Amministrativo. I membri elettivi devono essere cinque professori di ruolo di prima fascia (compresi i fuori ruolo), cinque professori di seconda fascia, cinque ricercatori, cinque appartenenti al personale tecnico amministrativo e cinque studenti eletti ciascuno dalla propria componente. Non devono quindi essere previsti membri 'esterni'. Il Consiglio di Amministrazione può essere presieduto dal Rettore, oppure da un Presidente eletto dal Consiglio, per l'intera durata del mandato, tra i membri elettivi.

Il Consiglio di amministrazione deve sovrintendere alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Università, nonché del personale amministrativo e tecnico, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.

e) Gli altri organi

In una logica di superamento dell'attuale suddivisione per Facoltà dell'Università e di attribuzione dei compiti di coordinamento e programmazione didattica ai Corsi di Laurea e dei compiti scientifici ai Dipartimenti, dovranno essere previste aree scientifico-disciplinari, formate di aggregazione di gruppi concorsuali affini e costituenti il luogo di incardinamento dei docenti e dei ricercatori, disponendo quindi dei posti di ruolo e provvedendo ai trasferimenti, alle richieste di concorso e alle chiamate.

Tutti i docenti e i ricercatori dell'Area dovrebbero costituire il Consiglio di Area.

Nella situazione attuale, e quindi in via transitoria la Facoltà deve essere sede del coordinamento di tutte le strutture didattiche (corsi di diploma, corsi di laurea, scuole di specializzazione e scuole dirette a fini speciali) finalizzate alla costituzione di profili culturali, scientifici e professionali affini.

In questo senso, comunque, la Facoltà deve essere retta da un Consiglio (composto da tutti i docenti e ricercatori che operano in tali strutture, e da una rappresentanza di studenti pari almeno al 20% dei docenti e ricercatori) presieduto dal Preside, eletto da tutti i membri del Consiglio.

Ciascuna delle strutture didattiche sopra elencate deve essere retta dal proprio Consiglio (composto da tutti i docenti e ricercatori che operano in tali strutture, ed integrato da una rappresentanza di studenti, pari almeno al 20% dei docenti e ricercatori) presieduto da un Presidente, che è eletto da tutti i Consiglieri.

Il Dipartimento deve essere la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca che fanno capo a uno o più gruppi concorsuali.

Il Dipartimento deve essere retto da un Consiglio (composto da tutti i docenti e ricercatori del gruppo o dei gruppi concorsuali attinenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e da una rappresentanza di studenti, presieduto dal Direttore, eletto da tutti i consiglieri.

Non devono più essere previsti gli Istituti.

Non deve essere più prevista l'esistenza della Commissione di Ateneo per la sperimentazione, che a regime pare assolutamente superflua.

Documento approvato dall'Assemblea dei ricercatori dell'Ateneo di Firenze del 18.3.91 nel quale si riconoscono alcuni associati e Direttori di Dipartimento

A PALERMO, PER LA PRIMA VOLTA NELL'UNIVERSITA' ITALIANA, SONO STATI PRESENTATI AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE CANDIDATI DELLE TRE FASCE DOCENTI SCELTI DALL'ASSEMBLEA DI TUTTE LE COMPONENTI DELL'ATENEO

Documento della Segreteria dell'Assemblea di tutte le componenti dell'università di Palermo

PRIME CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELL'OPERA UNIVERSITARIA

L'analisi dei risultati elettorali del 9 aprile scorso per il rinnovo dei consigli di amministrazione dell'università e dell'opera universitaria (v. prospetto retro) e dell'andamento della campagna elettorale, consente le seguenti prime osservazioni:

1. I candidati dell'Assemblea di tutte le componenti dell'ateneo hanno, nel complesso, ottenuto una rilevante affermazione sia in termini di voti ricevuti che di eletti. Per il consiglio dell'opera universitaria, la candidata per i professori ordinari non è stata eletta per soli 4 voti; i candidati per gli associati e per i ricercatori sono stati eletti. Per il consiglio di amministrazione dell'università, il candidato per gli associati è stato eletto e sono stati entrambi eletti i due candidati per i ricercatori. Questi risultati rafforzano il fronte per la rifondazione democratica dell'ateneo e costituiscono una tappa positiva per le prossime scadenze anche elettorali (senato accademico integrato).
2. Per il consiglio di amministrazione dell'università, per i professori e soprattutto per quelli ordinari, ancora forti sono le logiche e gli interessi clientelari.
3. La composizione del nuovo consiglio di amministrazione dell'università non lascia prevedere quel salto di qualità necessario per operare una profonda svolta nella gestione clientelare e scorretta dell'ateneo. In particolare viene ancora una volta riproposto il problema delle pluripresenze (in questo caso nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione) che riduce l'autonomia e il ruolo del consiglio di amministrazione. A questo proposito va rilevato che il rettore in carica non ha mantenuto l'impegno di rivolgere un appello ai diversi corpi elettorali nel momento del rinnovo dei vari organismi affinché tenessero conto del problema del cumulo delle cariche. Tutto ciò rende ancora più rilevante il compito e il ruolo del movimento per la rifondazione democratica dell'ateneo.
4. L'Assemblea di tutte le componenti è stata l'unica aggregazione ad esprimere candidati per tutte le categorie docenti: tutti gli altri si sono auto-candidati e sono stati sostenuti dai rispettivi amici.
5. In questa fase l'Assemblea non ha espresso candidati per il personale tecnico-amministrativo. A questo limite va posto rimedio attraverso un maggiore coinvolgimento di questa categoria.
6. Agli eletti non candidati dall'Assemblea si rivolge l'invito a partecipare alle riunioni dell'Assemblea stessa (peraltro aperta a tutti gli operatori e a tutti gli studenti dell'ateneo) e ad operare con gli eletti candidati dall'Assemblea per una azione unitaria per una gestione trasparente e democratica dell'ateneo.

PER L'IMMEDIATA ELEZIONE DEL SENATO ACCADEMICO INTEGRATO

In quasi tutti gli atenei sono stati eletti o si stanno eleggendo i senati accademici integrati previsti dall'art. 16 della legge istitutiva del ministero università-ricerca. Il senato accademico integrato può riformare l'organizzazione dell'ateneo, ridefinendo, in particolare, compiti e composizione dei vari organismi.

È stato già chiesto alcuni mesi fa al rettore di avviare le procedure per l'elezione del senato accademico integrato che necessita prioritariamente dell'approvazione di un regolamento elettorale da parte dell'attuale senato accademico.

A proposito del regolamento elettorale, è necessario che esso consenta la più vasta partecipazione possibile delle categorie diverse da quella dei professori ordinari per i quali la legge prevede una presenza spropositata. In questa direzione occorre che:

1. le aree scientifico-disciplinari da individuare nell'ateneo "sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui all'art. 11, comma 6" (comma 2, punto b dell'art. 16 della legge "168") siano 16 quanto di fatto sono quelle previste da Ruberti con il detto decreto emanato il 6.8.90. Ciò consentirebbe di eleggere nel senato accademico integrato 16 associati e 16 ricercatori;

2. all'elezione dei rappresentanti dei dipartimenti e degli istituti partecipino i "membri di tutti i dipartimenti e gli istituti" (comma 2, punto a) e cioè tutti i professori, i ricercatori, i tecnici e gli amministrativi dell'ateneo.

Il senato accademico integrato sarebbe, con tutti i suoi limiti, l'organismo più democratico per la consistente presenza in esso di tutte le componenti (ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti).

ORDINARI

Università	Totale
Florenza	96
Puglisi	76
Gullotti	44
Greco	38
Santoro	32
Correnti	31
Vianelli*	13
Elettori	421
Votanti	347
% votanti	82

Opera	Totale
Bono	87
Maggio	76
Giambalvo*	72
Elettori	421
Votanti	347
% votanti	82

Dati non ufficiali

ASSOCIATI

Università	Totale
Sarno	119
Di Quarto*	93
Citarrella	89
Elettori	702
Votanti	375
% votanti	53

Opera	Totale
Sclafani*	98
Messina	83
Elettori	702
Votanti	375
% votanti	53

RICERCATORI

Università	Totale
Glovenco*	141
Assennato*	98
Schmidt**	12
Elettori	681
Votanti	300
% votanti	44

Opera	Totale
Giocalone*	184
Calabrese**	15
Elettori	681
Votanti	300
% votanti	44

* Candidati dell'Assemblea di tutte le componenti; ** Candidate "supplenti" dell'Assemblea

I nomi in grassetto sono quelli dei candidati eletti

RICHIESTA DI AUDIZIONE ALLA COMMISSIONE ISTRUZIONE DEL SENATO SULLA LEGGE PER IL DOTTORATO DI RICERCA

All'Ufficio di Presidenza
della Commissione Istruzione del Senato
e, p.c., agli altri Membri della Commissione

In vista della prossima discussione da parte della Vostra Commissione del disegno di legge sul dottorato di ricerca, approvato dalla Camera, chiediamo che una nostra delegazione venga ascoltata per consentirle di esporVi la opinione e le richieste dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari su una legge di così fondamentale importanza per l'università e per la categoria.

RingraziandoVi per l'attenzione e rimanendo in attesa di una Vostra risposta, Vi porgiamo i più distinti saluti.

Roma, 11 aprile 1991

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari

IL SOSTEGNO DEL PDS ALLA RICHIESTA DI AUDIZIONE ALLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA SULLA LEGGE DELL'AUTONOMIA

L'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari il 21 febbraio scorso ha inviato alla Commissione cultura della Camera una richiesta di audizione sulla legge dell'autonomia (v. "Università Democratica", marzo 1991, n. 76, p. 2). A questa richiesta, dopo quello del gruppo Verde (v. idem), si ha ora anche il sostegno del gruppo del Pds della commissione il cui capogruppo ha inviato la seguente lettera:



Camera dei Deputati

Roma, 21/3/1991

Caro Miraglia,
puoi star certo che, se ci saranno audizioni a proposito della legge sull'autonomia, chiederò l'audizione dell'Assemblea Nazionale dei Ricercatori Universitari.

Cordialmente saluto

On. Sergio Soave



Ai professori, ai ricercatori, agli assistenti,
ai lettori, ai dottorandi, ai tecnici,
agli amministrativi e agli studenti

GIOVEDI 16 MAGGIO

**I RICERCATORI
SI ASTENGONO DA OGNI
ATTIVITA' DIDATTICA**

(lezioni, esami, esercitazioni, seminari,
ricevimento, collaborazione tesi)

per opporsi

alla controriforma dell'università
che sta realizzandosi con le leggi già
approvate (istituzione del ministero
università-ricerca e ordinamenti
didattici) e con quelle che stanno
per essere approvate (autonomia e
dottorato di ricerca)

per impedire

che vengano attuate ulteriori
discriminazioni anche di natura economica
tra le tre fasce docenti
(ordinari, associati, ricercatori)

**TUTTE LE ALTRE CATEGORIE
UNIVERSITARIE SONO INVITATE A
PARTECIPARE ALL'AGITAZIONE**

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI